

2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 670 del 28 aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020, n. 697 del 18 agosto 2020, n. 729 del 29 dicembre 2020, n. 779 del 20 maggio 2021 e n. 788 del 1° settembre 2021 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto di dover, conseguentemente, integrare i precedenti stanziamenti dell'ulteriore somma di euro 173.000.000,00, allo scopo di incrementare le disponibilità finanziarie per la gestione delle attività di emergenza in atto a seguito degli eventi sismici in argomento;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrato dall'art. 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, presenta le necessarie disponibilità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 10 febbraio 2022 con la quale è stata rappresentata la necessità di stanziare ulteriori risorse per il proseguimento delle attività di cui alla lettera a) dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per la delibera di integrazione delle risorse;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 è integrato di euro 173.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018 come integrato dall'art. 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinata a seguito degli eventi sismici in rassegna.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri:* DRAGHI

22A02196

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 gennaio 2022.

**Prima attuazione delle disposizioni istitutive dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'art. 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA


DI CONCERTO CON

IL MINISTRO  
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

E

IL MINISTRO  
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'art. 39-quinquies che, al comma 1, ha introdotto nel codice dell'amministrazione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'art. 62-quinquies che istituisce l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) a cura del Ministero dell'università e della ricerca e, al comma 5, prevede: «Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza nazionale di interesse del Ministero dell'università e della ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali; b) le garanzie e le misure di



sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con l'ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, da legge in corso di pubblicazione, e in particolare l'art. 31-ter, comma 2, laddove individua la società di cui il Ministero dell'università e della ricerca si avvale per la progettazione e la gestione dell'ANIS sulla base di specifica convenzione, anche di durata pluriennale, con la quale è altresì disciplinato l'avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale;

Visto il citato codice dell'amministrazione digitale di cui al menzionato decreto legislativo n. 82, del 2005, e in particolare gli articoli 50-ter - introdotto dall'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, che istituisce la Piattaforma digitale nazionale dati - e 62 - come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221 - che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e, al comma 3, dispone che a ciascun cittadino è attribuito un codice identificativo univoco (ID ANPR) al fine di garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante «Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio delle attività professionali» e in particolare l'art. 1-bis, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71, concernente l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, e che ne stabilisce gli obiettivi;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2004, n. 9, concernente l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati in attuazione, con riferimento alle sole istituzioni universitarie, del citato art. 1-bis;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei», approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali», a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, recante «Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697», in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, n. 509, recante «Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127».


Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, recante «Norme generali per gli ITS»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 7 febbraio 2013 recante «Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli istituti tecnici superiori (I.T.S.)»;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione europea;



Vista la comunicazione della Commissione europea C (2021) 1054 finale del 12 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nomina Ministro dell'università e della ricerca;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso con provvedimento n. 428, in data 2 dicembre 2021;

Di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) ANIS: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore di cui all'art. 62-*quinquies* del CAD;

b) ANIST: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione di cui all'art. 62-*quater* del CAD;

c) ANPR: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'art. 62 del CAD;

d) ANS: l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni;

e) CAD: il codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

f) ID ANPR: il codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR al fine di garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;

g) istituzione della formazione superiore: ogni istituto che eroga corsi di istruzione superiore atto a rilasciare diplomi di laurea e *post lauream* o titoli equipollenti;

h) Ministero: il Ministero dell'università e della ricerca;

i) PDND: la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-*ter* del CAD;

j) portale ANIS: sito web dedicato all'ANIS che rende fruibili servizi erogati da ANIS.

Art. 2.

*Oggetto*

1. Con il presente decreto, in via di prima attuazione dell'art. 62-*quinquies*, comma 5, del CAD, e fermo restando quanto previsto nell'art. 10, relativamente alla realizzazione dell'ANIS sono stabiliti:

a) le finalità;

b) i dati contenuti;

c) le banche dati di interesse nazionale contenenti dati cui i dati dell'ANIS si allineano o con le quali ANIS interagisce;

d) le modalità di alimentazione;

e) i soggetti che possono accedervi, le modalità di fruizione dei dati contenuti e i servizi per i cittadini;

f) la titolarità del trattamento dei dati;

g) le principali garanzie e misure di sicurezza.

Art. 3.

*Finalità dell'ANIS*

1. L'ANIS, attraverso le relative componenti tecnologiche, mira ad assicurare:

a) la disponibilità dei dati e degli strumenti alla singola istituzione della formazione superiore per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, con particolare riferimento alla finalità di certificazione; in particolare al fine di consentire la consultazione dei dati da parte dei cittadini, anche per le richiamate finalità di certificazione;

b) l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali; e da parte dei soggetti privati che vi abbiano diritto e nei limiti consentiti ai sensi delle leggi vigenti;

c) la disponibilità dei dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione *on-line* alle istituzioni della formazione superiore;

d) l'interoperabilità con le altre banche dati, indicate nell'art. 5 e fermo restando il rinvio di cui all'art. 10, anche di interesse nazionale ai sensi dell'art. 60 del CAD, che sono d'interesse del Ministero per le relative finalità istituzionali;

e) il riconoscimento nell'Unione europea e all'estero dei titoli di studio i cui dati sono ivi contenuti, attraverso tecnologie idonee a garantire l'autenticità dei titoli medesimi;

f) all'automazione delle procedure di iscrizione *on-line* ai corsi delle istituzioni della formazione superiore, anche attraverso l'accesso, in consultazione, alle banche dati di altre amministrazioni;

g) alla disponibilità, per ciascuna istituzione della formazione superiore e per le pubbliche amministrazioni, dei dati necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza;

h) alle specifiche finalità istituzionali in relazione alle quali possono accedervi determinate categorie di soggetti in relazione a determinate categorie di dati.



2. L'ANIS è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono l'univocità dei dati stessi nell'ambito delle altre banche dati del Ministero dell'università e della ricerca.

#### Art. 4.

##### *Dati contenuti nell'ANIS*

1. Nell'ANIS sono contenuti:

- a) i dati relativi alle iscrizioni in corso degli studenti;
- b) i dati relativi all'istituzione di appartenenza degli studenti;
- c) i dati relativi al corso di studi;
- d) i dati relativi ai titoli conseguiti, ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 2004, n. 9;
- e) i dati anagrafici relativi al nome, al cognome, al codice fiscale dello studente e, ove attribuito ai sensi di legge, all'ID ANPR.

2. I dati di cui alle lettere a), b) e d) sono analiticamente indicati nel decreto di cui all'art. 10.

3. I dati indicati nel comma 1, lettere a), b) e c) sono conservati per il periodo di validità dell'iscrizione dello studente e, in ogni caso, per il periodo di dieci anni dal conseguimento del più elevato titolo di studio conseguito dallo studente stesso, ferma restando, per gli altri dati indicati nel comma 1, la distinta disciplina dei tempi di conservazione dei dati contenuti nell'ANS.

#### Art. 5.

##### *Banche dati di interesse nazionale contenenti dati cui i dati dell'ANIS si allineano*

1. Al fine di assicurare la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati contenuti, come indicati nell'art. 4, questi sono costantemente allineati, in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità, con i dati contenuti nell'ANS e, relativamente ai dati indicati nella lettera e), nell'ANPR. Tale allineamento non determina in alcun caso duplicazione del dato. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, al fine di disporre, ove necessario, dei dati anagrafici degli studenti registrati nell'ANPR, quali nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza, l'ANIS accede, esclusivamente in consultazione, alla medesima ANPR, ai sensi del comma 5 dell'art. 62 del CAD, mediante servizi resi fruibili dalla PDND.

2. Per gli studenti registrati nell'ANPR, l'ID ANPR e il codice fiscale sono resi disponibili all'ANIS dall'ANPR.

#### Art. 6.

##### *Modalità di alimentazione dell'ANIS*

1. Le istituzioni della formazione superiore alimentano l'ANIS attraverso la comunicazione al Ministero dei dati ivi previsti ai sensi dell'art. 4, necessari per la costituzione della stessa e i successivi aggiornamenti.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate utilizzando i servizi resi fruibili dalla PDND.

3. Nell'ambito delle attività di cui al presente decreto le istituzioni della formazione superiore mantengono la titolarità del trattamento dei dati di propria competenza e ne assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento attraverso l'ANS, in conformità alle linee guida di Agid in materia di interoperabilità. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10 relativamente ai contenuti del successivo decreto e, in particolare, alla possibilità che le attività dell'ANS e delle istituzioni della formazione superiore, descritte nel presente comma, siano svolte attraverso la PDND.

#### Art. 7.

##### *Soggetti che possono accedervi*

1. L'ANIS, attraverso l'apposita interfaccia *on-line* resa disponibile dal portale ANIS, consente agli studenti i cui dati sono ivi contenuti l'accesso e la consultazione dei predetti dati, con le modalità di cui al comma 2-*quater* dell'art. 64 del CAD ovvero tramite il punto di accesso di cui al successivo art. 64-*bis*, anche a fini certificativi, nonché la presentazione della istanza di rettifica degli stessi.

2. Nell'ambito dei servizi di accesso e consultazione di cui al comma 1, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), i soggetti ivi indicati possono altresì fruire dei servizi di certificazione che restano di competenza esclusiva delle istituzioni della formazione superiore ai sensi della normativa vigente.

3. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dei servizi dell'ANIS alle modifiche normative, i relativi aggiornamenti tecnologici sono descritti anche nella documentazione tecnica pubblicata nella interfaccia *on-line* di cui al comma 1, e fermo restando che le modalità operative di alimentazione, correttezza, esattezza e aggiornamento dei dati contenuti nell'ANS, come saranno definite nel decreto previsto nell'art. 10 anche per quanto attiene alla possibilità che l'ANIS metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni, per le relative finalità istituzionali, nonché ai soggetti privati che vi abbiano diritto e nei limiti consentiti ai sensi delle leggi vigenti, i dati in essa contenuti, per il tramite dei servizi resi disponibili dal PDND.


#### Art. 8.

##### *Titolarità del trattamento dei dati*

1. Il Ministero è titolare del trattamento dei dati contenuti nell'ANIS.

2. Per la realizzazione e la gestione dell'ANIS, il Ministero può fare ricorso a soggetti terzi, preventivamente nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 679/2016.

3. Per le attività delle istituzioni della formazione superiore previste nell'art. 6 resta fermo quanto ivi previsto in ordine al mantenimento della titolarità del trattamento dei dati di loro competenza.



## Art. 9.

*Principali garanzie e misure di sicurezza dell'ANIS*

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 10, il Ministero implementa le principali garanzie e misure di sicurezza, appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nelle attività di trattamento previste nel presente decreto. I relativi requisiti di sicurezza così implementati garantiscono, in ogni caso:

- a) l'integrità e la riservatezza dei dati;
- b) la sicurezza del sistema e degli accessi;
- c) il tracciamento delle operazioni effettuate.

2. Le misure di cui al comma 1 sono descritte nell'allegato A «Principali garanzie e misure di sicurezza», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

3. Il Ministero, prima dell'inizio dell'attività di trattamento, effettua la valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 679/2016 e consulta il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del successivo art. 36. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato al rischio, nonché le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

## Art. 10.

*Ulteriori elementi di disciplina*

1. Con successivo decreto, emanato ai sensi dell'art. 62-*quinques* di cui in premessa entro novanta giorni dal presente decreto, sono individuati, ai fini dell'operatività dell'ANIS, i seguenti elementi della disciplina:

a) la data di avvio dell'operatività che dovrà, in ogni caso, essere compatibile con i termini stabiliti per il perseguimento di *milestone* e *target* del PNRR di competenza delle pubbliche amministrazioni interessate dal funzionamento dell'ANIS;

b) i dati contenuti, ivi compresi quelli di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 4, e i relativi tempi di conservazione e, in particolare, il *set* di dati relativo a ciascun interessato con la precisa individuazione dei dati che sono trattati, in relazione alle specifiche finalità di ciascuna attività di trattamento, e previa valutazione della necessità di tale trattamento in proporzione con la finalità perseguita;

c) le altre banche dati, anche di interesse nazionale ai sensi dell'art. 60 del CAD, tra cui l'ANIST, i cui dati siano necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero o per l'allineamento degli ulteriori dati contenuti nell'ANIS, anche per il tramite dei servizi resi fruibili dalla PDND, e nel rispetto dei principi dell'art. 50-*ter* del CAD e delle relative linee guida;

d) i soggetti diversi da quelli di cui all'art. 7 che possono accedervi, anche per quanto attiene, tra l'altro, alla possibilità che l'ANIS metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, nonché ai soggetti privati che vi abbiano diritto e nei limiti consentiti ai sensi delle leggi vigenti, i dati in essa contenuti, per il tramite dei servizi resi disponibili dal PDND;

e) le specifiche tecniche e le modalità operative di alimentazione, correttezza, esattezza e aggiornamento dei dati contenuti nell'ANIS, anche attraverso la PDND;

f) la descrizione dettagliata delle modalità di funzionamento delle caratteristiche tecniche, delle regole tecniche e dei requisiti delle garanzie e delle misure di sicurezza di cui all'art. 9 e all'allegato «A», e del relativo manuale operativo, l'indicazione della ubicazione della infrastruttura fisica nonché le modalità operative di alimentazione e aggiornamento di cui al comma 3 dell'art. 7;

g) le regole tecniche di realizzazione e di funzionamento dell'interfaccia *on-line* prevista nel comma 1 dell'art. 7 e delle interfacce con cui l'ANIS interagisce, e ogni conseguente modifica e integrazione all'allegato «A» al presente decreto;

h) le modalità per assicurare il rilascio di certificazioni da parte delle istituzioni della formazione superiore, attraverso l'ANIS, ai sensi del comma 4 dell'art. 62-*quinques* del CAD anche mediante l'emissione *on-line* di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;

a) le ulteriori finalità dell'ANIS, anche mediante i servizi resi fruibili dalla PDND, con particolare riguardo: al riconoscimento nell'Unione europea e all'estero dei titoli di studio i cui dati sono ivi contenuti, attraverso tecnologie idonee a garantire l'autenticità dei titoli medesimi; all'automazione delle procedure di iscrizione *on-line* ai corsi delle istituzioni della formazione superiore, anche attraverso l'accesso, in consultazione, alle banche dati di altre amministrazioni; alla disponibilità, per ciascuna istituzione della formazione superiore e per le pubbliche amministrazioni, dei dati necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza; alle specifiche finalità istituzionali in relazione alle quali possono accedervi determinate categorie di soggetti in relazione a determinate categorie di dati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2022


*Il Ministro dell'università  
e della ricerca*  
MESSA

*Il Ministro  
per l'innovazione tecnologica  
e la transizione digitale*  
COLAO

*Il Ministro  
per la pubblica amministrazione*  
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 483



## ALLEGATO A

## «PRINCIPALI GARANZIE E MISURE DI SICUREZZA»

## 1. Introduzione

Il presente allegato descrive le principali garanzie e misure di sicurezza dell'ANIS, in conformità all'art. 62-*quinquies*, comma 5, del CAD.

Per le predette finalità, l'ANIS è dotata di:

un sistema di *Identity & Access Management* per l'identificazione dell'utente e della postazione, la gestione dei profili autorizzativi, la verifica dei diritti di accesso, il tracciamento delle operazioni;

un sistema di tracciamento e di conservazione dei dati di accesso alle componenti applicative e di sistema;

sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei servizi erogati dalla base dati;

un sistema di *log analysis* per l'analisi periodica dei file di *log*, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate eventi potenzialmente anomali e di segnalarli al Ministero tramite funzionalità di *alert*;

una *Certification Authority*;

sistemi e servizi di *backup* per il salvataggio dei dati e delle applicazioni;

sistemi e servizi di *Disaster Recovery*.

Il piano di continuità operativa esplicherà le procedure relative ai sistemi ed ai servizi di *backup* e di *Disaster Recovery*.

## 2. Infrastruttura fisica

L'infrastruttura di ANIS è installata nei locali individuati dal Ministero aventi specifici requisiti di sicurezza che garantiscano la continuità di servizio tramite soluzioni di alta affidabilità (HA) e un rigido controllo dell'accesso anche fisico in ambienti ad accesso limitato e sottoposti a videosorveglianza continua.

Qualsiasi altra operazione manuale è consentita solo a personale autorizzato dal Ministero.

## 3. Protezione da attacchi informatici

Al fine di protezione dei sistemi operativi da attacchi informatici, eliminando le vulnerabilità, si utilizzano:

a) in fase di configurazione, procedure di *hardening* finalizzate a limitare l'operatività alle sole funzionalità necessarie per il corretto funzionamento dei servizi;

b) in fase di messa in esercizio, oltre che ad intervalli prefissati o in presenza di eventi significativi, processi di *vulnerability assessment and mitigation* nei *software* utilizzati e nelle applicazioni dei sistemi operativi;

c) piattaforma di sistemi *firewall* e sonde anti-intrusione;

d) ogni altra soluzione tecnologica aggiuntiva che sia utile all'innalzamento del livello di sicurezza e protezione del sistema.

## 4. Accesso

L'accesso all'ANIS avviene in condizioni di pieno isolamento operativo e di esclusività, in conformità ai principi di esattezza, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture di cui all'art. 51 del CAD.

I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura di produzione sia logicamente distinta da altre infrastrutture, anche di competenza di soggetti terzi di cui il Ministero si avvalga ai sensi dell'art. 8, comma 2, e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato, esclusivamente da parte di personale autorizzato dal Ministero, e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attività eseguita.

L'ANIS invia e riceve le comunicazioni in modalità sicura, su rete di comunicazione SPC ovvero, tramite internet, mediante protocollo *Transport Layer Security* (TLS) per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche.

## 4.1. Accesso degli aventi diritto ai sensi dell'art. 7

L'accesso degli aventi diritto ai sensi dell'articolo avviene esclusivamente mediante uno degli strumenti di autenticazione indicati nell'art. 7.

## 4.2. Accesso delle istituzioni della formazione superiore, delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi per alimentazione e consultazione

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, l'accesso delle istituzioni della formazione superiore, delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi, rivolto all'alimentazione dell'ANIS, avverrà nell'osservanza dei rispettivi compiti istituzionali e della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. Il conseguente allineamento dell'ANIS con le altre banche di dati di interesse nazionale, regionale, provinciale e locale avverrà in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità. L'accesso dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente rivolto alla consultazione dell'ANIS avverrà nel rispetto di quanto previsto all'art. 50-*ter* del CAD e, in particolare, nei limiti di garanzia e di sicurezza previsti al comma 2 del citato articolo.

22A02177

DECRETO 14 febbraio 2022.

**Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «AMBROSIA» nell'ambito del programma ERA-NET ERA-HDHL PREVNUT Call 2020.**

## IL DIRETTORE GENERALE

DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro

